

DETERMINAZIONE A CONTRARRE n. 2 del 12/04/2022

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip, denominata “Energia Elettrica 20” mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del lotto n. 8 per la Regione Toscana, aggiudicato alla società A2A ENERGIA S.p.A.

CIG Convenzione : 928863366F

Smart CIG derivato :ZD93AB4C9A

LA RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI PISTOIA

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2023-2025, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 24 gennaio 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*” a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017 e dell'8 aprile 2021;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e del 8 aprile 2019 e del Comitato Esecutivo con deliberazione del 23.03.2021, su delega del Consiglio Generale del 27.01.2021;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Federazione ACI 2023– 2025 (PIAO), adottato con deliberazione del Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 24 gennaio 2023, in conformità al DPR n.81/2022 ed al DM 24 giugno 2022 ed, in particolare, la Sezione “Valore pubblico, Performance e Anticorruzione”;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nelle sedute del 26 marzo 2013, 10 aprile 2013, 24 luglio 2013 e 22 luglio 2015, nonché parzialmente modificato con delibera del Consiglio Generale del 31 gennaio 2017, che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. DRUO n.022/0002211/22 del 14/06/2022 con il quale il Segretario Generale ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 15/06/2022 e scadenza al 14/06/2023, l'incarico di Responsabile di Struttura per l'Unità Territoriale di Pistoia;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2023, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 14 Dicembre 2022;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2023, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n.3888 del 23 dicembre 2022 che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2023, ha stabilito in € 40.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo n.50/2016, "*Codice dei contratti pubblici*, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale* ", convertito, con modificazione, in Legge 11 settembre 2020, n.120, ed integrato con quanto disposto dal decreto-legge n.77 del 31 maggio 2021, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", convertito, con modificazioni, nella L. n. 108 del 29 luglio 2021;

VISTO, in particolare, l'art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 - *Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

VISTO l'art.35 del Codice dei Contratti pubblici, che ha recepito, tra gli altri, il Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione del 10 novembre 2021 (settori ordinari), che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie comunitarie degli appalti, forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, fissando e stabilendo- per il biennio 2022-2023, la soglia in €215.000,00, esclusa IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi affidati dagli enti pubblici;

VISTO l'art 36, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.

VISTI gli artt. 9 e 10 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO, nello specifico, l'art.12 del Manuale delle Procedure Negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con determinazione a contrarre, o con apposito provvedimento, è nominato per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento delle procedure di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.35, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IIVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i e l'art.31 del Codice. in merito alla nomina e alle funzioni del responsabile del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTE le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni”*, emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

VISTO l'art.1, comma 7, del D.L. n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012, come modificato dall'art.1, comma 494 della L. 28/12/2015 n.208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art.1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento per l'energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO l'art.58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art.26 della Legge 488/1999 e s.m.i, in base al quale le imprese fornitrici, individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall'art.26, Legge n. 488/1999 e dall'art. 58, Legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né d'impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall'art.26, legge n.488/1999 e dall'art.58, legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né d'impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che, in data 30/06/2023, verrà a scadenza il contratto concluso dall'ACI – Unità Territoriale di Pistoia - per la fornitura di energia elettrica, di cui all'ordinativo di fornitura n. 6794541 del 5/05/2022, in adesione alla Convenzione Consip, denominata “Energia Elettrica 19”, relativamente al lotto geografico 8 - Toscana, aggiudicato alla società AGSM ENERGIA SPA, e che, pertanto, è necessario assicurare la continuità della fruizione dell'energia elettrica;

VERIFICATO che è attiva dal 22/12/2022 e fino al 01/03/2024, la Convenzione denominata “Energia Elettrica 20”, lotto geografico 8 per la regione Toscana, CIG 928863366F, che Consip ha stipulato in data 13/12/2022, con la società A2A ENERGIA SPA, con scadenza il 10/02/2024, e che, con la stipula della Convenzione :

- il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire energia elettrica ed i servizi di cui al citato lotto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti, sino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito;
- per quanto concerne la modalità di fornitura, è rimessa alle singole Amministrazioni contraenti la scelta discrezionale sull'attivazione del servizio a prezzo fisso o variabile e che tale scelta potrà avvenire esclusivamente all'atto di emissione dell'ordinativo di fornitura, restando ferma e valida per tutti i punti di prelievo in esso presenti e per tutta la durata del contratto sulla base della Convenzione stipulata, che definisce la disciplina normativa e contrattuale, nonché i servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology” ;
- che la causa della crisi energetica, già in atto nel periodo 2021-2022, permane una situazione di volatilità dei prezzi dell'energia elettrica sui mercati anche nel corso del 2023 a seguito del conflitto tra Russia ed Ucraina ed all'incremento dei prezzi del gas naturale liquefatto (Gnl), principale combustibile fossile utilizzato per la sua produzione, che ha comportato un ulteriore aumento medio del PUN (Prezzo Unico Nazionale) rilevato sulla borsa elettrica italiana IPEX, Italian Power Exchange);

PRESO ATTO che, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della Guida alla Convenzione, la data di inizio dell'erogazione dell'energia decorre, per le forniture a prezzo variabile, da:

- il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro le ore 24:00 del 10 del mese;
- il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo le ore 24:00 del 10 del mese;

RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 20" – prezzo variabile "opzione verde", affidando la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla società A 2 A ENERGIA SPA, alle condizioni e termini indicati nella Convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti;

PRESO ATTO che, sulla base sia dei consumi medi registrati nel corso degli ultimi due anni, sia dell'andamento del prezzo medio, rilevato negli ultimi quattro mesi, del PUN- Prezzo Unico Nazionale, con il quale è valorizzato il prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica, delle condizioni e dei prezzi stabiliti nella Convenzione, e delle condizioni di somministrazione dell'energia e dei servizi previsti nella convenzione Consip "Energia Elettrica 20", ma anche dell'elevata percentuale di aumento del costo dell'energia, è prevista una spesa per 12 mesi di € 14.000,00 , IVA esclusa, per il **periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2024**;

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte, senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della Convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art.14 del decreto legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della suddetta società, A2A Energia SpA, tramite la piattaforma "Durc on line" di INAIL risultando in regola con il pagamento degli oneri contributivi e previdenziali;

CONSIDERATO che, per la fornitura in argomento, non deve essere predisposto il Documento Unico di valutazione da rischi da interferenza (DUVRI), in quanto le prestazioni rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs 81/2008 e s.m.i.;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle procedure amministrativo-contabili” dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21 novembre 2012 ed integrato, in ultimo, con determinazione del Segretario Generale n.3828 del 16 marzo 2022 ;

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n. 928863366F e che lo Smart CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura ACI è il n. ZD93AB4C9A;

VISTI la Convenzione “energia Elettrica 20”, per il lotto 8, stipulata tra Consip e A2A Energia SpA ed i relativi allegati;

DETERMINA

Sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Di prendere atto che è attiva dal 22/12/2021 e fino al 01/03/2024, la Convenzione denominata “Energia Elettrica 20”, stipulata, in data 13/12/2022, dalla CONSIP SpA con la società A2A Energia S.p.A., aggiudicataria del lotto geografico 8 per la regione Toscana.

Di autorizzare l'adesione alla suddetta Convenzione Consip, denominata “Energia Elettrica 20” prezzo variabile “Opzione Verde”, durata 12 mesi, mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del lotto n. 8 per la regione Toscana, aggiudicato alla società A2A Energia S.p.A.;

Il contratto di fornitura concluso tra l'ACI- Unità Territoriale di Pistoia e la società A2A Energia S.p.A., stipulato attraverso la sottoscrizione ed invio online dell'apposito Ordinato di fornitura, disponibile sulla piattaforma di e-procurement del sito “www.acquistinretepa”, avrà la durata di dodici mesi a decorrere dal 01/07/2023, data di attivazione, e sino al 30/06/2024.

L'importo di € 14000,00 , IVA esclusa, verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003 – Fornitura Energia Elettrica -, a valere sui budget di gestione assegnati per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 all'Unità Territoriale ACI di Pistoia, quale Centro di Responsabilità Gestore n. 4691, suddiviso nel modo seguente:

- € 7.000,00 , esclusa IVA, per l'esercizio finanziario 2023
- € 7.000,00, esclusa IVA, per l'esercizio finanziario 2024

Il responsabile del procedimento ha cura di provvedere alla pubblicazione dell'avviso di post informazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente e ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all'art.29 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'osservanza e l'attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione di cui alla legge n.190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PIAO anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nella Sezione II “Valore pubblico, Performance e Anticorruzione” del PIAO 2023 -2025, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente.

La *governance* e l'esecuzione del contratto sono dirette dal responsabile del procedimento che dovrà svolgere tutte le attività monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni.

Il responsabile del procedimento provvederà agli adempimenti di competenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n.190, il quale stabilisce che il responsabile del procedimento debba astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Si dà atto che al presente ordinativo fornitura il sistema SIMOG dell'ANAC ha assegnato lo Smart CIG derivato n. ZD93AB4C9A.

La Responsabile dell'Unità Territoriale
Dr.ssa Gianna Guiducci